



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 1

dell'8 gennaio 2022

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, interventi in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2021, n. 172, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*»;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*»;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, Supplemento Ordinario n. 17;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 31 dicembre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31.12.2021, n. 310;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, nonché il D.L. 22.04.2021, n. 52, il D.L. 23.07.2021, n. 105, e il D.L. 24.12.202, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07.01.2022;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale;

CONSIDERATO, in particolare, che un'elevata percentuale di positivi si individua tra i cittadini in età scolare e soprattutto tra i minori non vaccinati, in special modo quelli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, dunque in una fascia della popolazione ad alto rischio di diffusione epidemiologica in quanto per essa la copertura vaccinale non è ancora sufficiente per assicurare la sicurezza sanitaria

RICHIAMATI:

- la nota prot. n. 754 del 07.01.2022, a mezzo della quale è stato richiesto al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Messina parere sanitario circa l'eventuale necessità, alla luce del trend epidemico attuale nel territorio di riferimento e con specifico riguardo ai soggetti in età scolare, di disporre specifiche misure di prevenzione,
- la «*Relazione sull'andamento epidemiologico in alcuni Comuni della Provincia di Messina*» dell'Ufficio del Commissario ad acta per l'emergenza COVID-19 dell'area metropolitana di Messina prot. n. 008U/C.A./2022, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 865 del 08.01.2022;

PRESO ATTO che la prefata relazione segnala, per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che “... dal monitoraggio settimanale si è constatato, nella settimana di riferimento, un aumento dei nuovi casi positivi (322 nuovi casi) con un tasso di incidenza settimanale 799/100.000 abitanti” e, dunque, riferisce di un andamento e di una densità dei contagi che colloca questo territorio comunale negli scenari epidemiologici a più alto rischio contemplati all’articolo 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07.01.2022;

RITENUTO che il recente andamento epidemiologico, il quale registra una maggiore circolazione del virus soprattutto nelle fasce d’età della popolazione più giovane e in età scolare, impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio che interessano le predette fasce di popolazione in età scolare, che devono essere considerate tutt’ora prioritarie nell’espletamento e nella gestione di tutte le attività del territorio;

RITENUTO che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, necessita l’assunzione sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

SENTITI i Dirigenti scolastici degli Istituti presenti sul territorio comunale, i quali, in via maggioritaria, hanno altresì manifestato le difficoltà di gestione nell’attuale fase emergenziale;

VALUTATA l’esigenza, pertanto, di intervenire a sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche ed educative in presenza nei plessi scolastici del territorio comunale quale ulteriore misura di carattere contingente finalizzata a fronteggiare l’emergenza sanitaria in essere e a contenere l’attuale trend di significativa crescita della diffusione epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, nonché le “...circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica ...” evocate all’art. 2 dell’O.P.R.S. n. 1 del 07.01.2022;

PRESO ATTO che con le sopravvenute note prott. nn. 055/Gab e 056/Gab dell’8.01.2022, l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha annunciato la parziale modifica del calendario didattico per l’anno scolastico 2021/2022 precedentemente adottato con D.A. 1187/5.7.2021 e ss.mm. e ii., riducendone di tre giorni la originaria durata e disponendo il rientro a scuola in presenza alla data del 13 gennaio 2022;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. n. 109791 del 30.11.2021, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 62060 del 30.11.2021;

VISTE, altresì, le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” allegate alla circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 50079 del 3.11.2021;

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
- l’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (comprese ludoteche, centri aggregativi per l’infanzia e i giovani ed altre attività analoghe, al chiuso), e degli asili nido, pubblici e privati, presenti sul territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate in merito dal Ministero dell’Istruzione.
 - 2) **Tenuto conto di quanto comunicato nelle note assessoriali prott. nn. 055/Gab e 056/Gab dell’8.01.2022, la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza di cui al precedente punto 1) è disposta dal 13 gennaio al 22 gennaio 2022. La predetta sospensione opera altresì dal 10 al 12 gennaio 2022 per tutti i servizi e le attività indicate al punto 1) non soggetti al calendario scolastico.**
-

- 3) E' fatto salvo ogni ulteriore provvedimento concorrente o più restrittivo che eventualmente intervenisse ad opera della Regione Siciliana e/o dal Governo nazionale E' fatta salva, altresì, la facoltà di revoca del presente provvedimento, totale o parziale, laddove l'attività istruttoria di competenza dell'A.S.P. dovesse escludere la sussistenza di pericoli per la salute dei fruitori del servizio scolastico relativamente alla scuola di pertinenza.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 5) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale ai sensi dell'art. 21-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., nonché trasmessa al Sig. Prefetto di Messina, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
- 6) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 8 gennaio 2022

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Calabrò